

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

54
(2025)



Lefebvre Giuffrè

GIOVANNI CHIODI

FILIPPO VASSALLI GIURISTA DI TRE MONDI

La figura di Filippo Vassalli, alla quale sono dedicati i contributi qui raccolti ⁽¹⁾, ha meritato una rivisitazione generale del suo pensiero e della sua opera in ragione della pubblica disponibilità del suo archivio personale, ricco di materiali in parte già noti agli studiosi (in particolare quelli attinenti alla formazione del codice civile), ma per la massima parte inediti. Tra questi è opportuno segnalare le serie di più rilevante interesse: l'ingente carteggio; la copiosa documentazione di allegazioni forensi, specchio di un'attività pratica che si estende dal 1905 al 1955; la documentazione della sua attività legislativa, che non si esaurisce con il codice civile, anche se trova in esso il suo centro d'attrazione; il cantiere del *Trattato di diritto civile italiano*, con la relativa fitta corrispondenza; la riforma dell'università, altro cantiere aperto al quale Vassalli partecipò in tempi diversi della sua attività, da acuto osservatore (gli articoli sulla questione delle università libere, sulla riforma Gentile, sulla riforma e sull'affollamento delle università) o da presidente di commissioni per la riorganizzazione delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche.

La lettura dell'inventario, curato da due archivisti e integrato per la serie delle allegazioni da Pier Giuseppe Puggioni e Roger Tuzza, assegnisti di ricerca delle Unità di Milano-Bicocca, sede dell'archivio, e Messina, restituisce l'immagine di un giurista che ha effettivamente percorso la storia giuridica italiana di tre mondi.

⁽¹⁾ I saggi qui pubblicati costituiscono il risultato di ricerche effettuate nell'ambito del PRIN *Le carte e il codice. Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana nello specchio del suo archivio*, MUR-PRIN-2022, SH2, 2022FRWSPF. Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.

Nato nel 1885, cresciuto alla scuola romanistica prima di un allievo di Filippo Serafini e poi di Vittorio Scialoja, nell'Italia liberale esercita quasi tutte le attività tipiche di un giurista intellettuale: avvocato; professore asceso rapidamente alla cattedra di Istituzioni di diritto romano e passato poi a quella di Istituzioni di diritto civile; giurista cooptato nel cantiere delle riforme per merito del suo mentore Scialoja, che si era avveduto delle sue non comuni capacità, e quindi parte attiva fin dal 1917 di varie commissioni legislative, da quella del dopoguerra (1918) alla grande fucina della commissione reale per il codice civile (1924). Tra queste due date si situa l'opera prestata nella Commissione per le Nuove Province (1920) e nel Comitato tecnico (1922): grazie all'archivio Vassalli è stato possibile entrare in questo primo laboratorio, illuminando l'attività legislativa di questi due organi e del giovane Vassalli stesso, che si occupò della redazione di alcuni importanti decreti. È in questo tornante, inoltre, che il diritto privato italiano è messo alla prova e che si decide di riformare il codice civile. Vassalli vive questa fase da protagonista e non da comprimario: è a questo periodo che risale infatti la prima idea di applicare un nuovo sistema di trasferimento dei diritti reali anche in Italia e di introdurre nuove cause di scioglimento del matrimonio: questioni che saranno riprese nella riforma del codice civile. Andrea Massironi ha inoltre scoperto in archivio le bozze di un articolo seminale di Vassalli (*Problemi dell'unificazione legislativa* del 1923) e testimonianze del lavoro svolto per riformare il secondo libro del codice di commercio in materia marittima. L'episodio dice molto anche delle sue competenze giuridiche, non circoscritte al diritto civile. Si scopre così che il periodo liberale di Vassalli è più denso di avvenimenti e di esperienze formative di quel che si poteva credere, articolandosi nell'intersezione tra l'insegnamento (anche di materie diverse dal diritto romano e dal diritto civile), l'avvocatura, la legislazione.

Si deve registrare la mancanza della dimensione propriamente politica, strenuamente coltivata invece da altri, compreso il suo maestro: Vassalli infatti non fu parlamentare né ministro né esponente di partito; non cercò né ebbe cariche politiche, neanche sotto il fascismo. Durante il ventennio restò in Italia, continuando l'assidua attività di avvocato, di docente di discipline civilistiche (prima a Genova, poi a Torino, di nuovo a Genova e infine a Roma) e di

tecnico al servizio del legislatore. L'esperienza maturata in questo campo nell'età liberale si consolidò durante il fascismo muovendo per tappe graduali fino ad una maggiore responsabilità direttiva. Chiamato a partecipare ai lavori di riforma del codice fin dalle fasi Rocco e Solmi, collaboratore del primo anche per la stesura della legge matrimoniale 27 maggio 1929 n. 847, Vassalli emerge fuori dall'ala protettiva di Scialoja come uno dei giuristi di punta capaci di investire in una visione politica benché non ideologica del codice, tanto da essere scelto da Dino Grandi, interessato a condurre in porto con decisionismo l'impresa, per presiedere i lavori del libro *Della proprietà e Della tutela dei diritti*, ed è noto che nel 1939-1941 divenne uno dei collaboratori più vicini al Ministro, come attesta il relativo carteggio, pur essendo tra i più indipendenti.

Il terzo mondo di Vassalli è quello che dalla transizione costituzionale conduce al primo decennio repubblicano: un periodo di incertezza, di riorientamento per tutto il ceto dei giuristi, che Vassalli vive attraverso una serie di esperienze che si concludono con la prematura scomparsa, avvenuta nel 1955 a spezzare un itinerario che avrebbe presumibilmente riservato ulteriori sorprese.

In questo tempo, prima sospeso e poi definito dal nuovo assetto costituzionale dello Stato, per Vassalli si registra indubbiamente una brusca rottura. Compiuta la sua attività di legislatore con la promulgazione del codice civile nel 1942, la caduta del fascismo lo proietta verso un futuro incerto, solcato anche da ansie e dolori familiari (il figlio Giuliano, partigiano, professore di Diritto penale a Genova e futuro Ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica, il 3 aprile 1944 cade nelle mani insanguinate della Gestapo, è rinchiuso nel carcere di via Tasso, torturato, condannato alla fucilazione e salvato *in extremis* il 3 giugno 1944 grazie alla provvidenziale intercessione di Pio XII).

Nei momenti tragici della fine del 1943 l'umanista, uno dei tratti distintivi di Vassalli, si congiunge al giurista nel concepire un opuscolo che, attraverso un percorso a ritroso nella storia del diritto, con un intermezzo sulla feudale servitù d'amore, approda alla contemporaneità per irridere agli eccessi della dogmatica contemporanea, che non si avvede di perpetuare, sotto forme rinnovate, concezioni di altri tempi, ormai tramontate: è il saggio di 'dogmatica ludicra' sul *ius in corpus* coniugale, favorevolmente accolto da molti giuristi ed anche da

un fine letterato come il collega romano Mario Praz, l'autore di *La carne, la morte, il diavolo*, che ringraziando Vassalli per l'omaggio del libro gli scrive che « la sapiente mescolanza di gusto letterario e di scienza giuridica ne fa un'operetta unica e memorabile », paragonabile ad altro libro di letteratura e diritto *ante literam*: *Il peccato di Adamo ed Eva* di Antonello Gerbi ⁽²⁾. « Libro di severa indagine e di satira intelligente », assai polemico malgrado lo sfoggio di un garbo squisito (ma chi conosce Vassalli sa che l'eleganza dello stile non frenava, anzi rendeva più mordace la sua critica); e tuttavia diatriba seria, che Vassalli riprenderà introducendo la traduzione di *Scherzo e faceto nella giurisprudenza* di Jhering.

Tornato alle occupazioni quotidiane, a parte la continuità rappresentata dalla sua attività forense, Vassalli ora è preside delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche, prima incaricato e poi eletto il 30 novembre 1944 dal Consiglio della Facoltà giuridica presieduto da Pietro de Francisci. Sospeso da quella data durante il procedimento di epurazione, assunse in prima persona la sua difesa, ricorrendo ancora all'editore Bardi per pubblicare le sue argomentazioni, che gli valsero l'assoluzione il 21 febbraio 1945.

Dal 1945 sembra avere inizio un periodo più stabile, segnato da tappe rilevanti: la missione a Londra (19 novembre-7 dicembre 1945), insieme ad un gruppo di colleghi che includeva Gaspare Ambrosini, Roberto Ago, Vezio Crisafulli e Norberto Bobbio, un viaggio alla scoperta delle istituzioni britanniche destinato a lasciare una durevole traccia nel suo pensiero; il processo in difesa dei senatori dichiarati decaduti dalla carica, che lo occupa intensamente dal 1946 al 1949; l'incarico di giudice costituzionale presso l'Alta Corte per la Regione siciliana dal 1948.

Il viaggio in Inghilterra mette Vassalli a contatto con una realtà giuridica, costituzionale e culturale congeniale al suo storicismo, influenzando la sua idea di costituzione e di missione del giurista. Il mondo di *common law* alimenta la sua insofferenza per il legalismo, lo statualismo, il sovranismo, strati permanenti del suo pensiero che nel dopoguerra si accentuano fino a riconoscere il superamento della sovranità statale: « il moto della storia », scrive in un articolo del

(2) Mario Praz a Filippo Vassalli, Roma, 23 marzo 1944, in PAST, AFV, Scritti editi, b. 88, fasc. 7.

1946, « è nel senso della cessazione della sovranità dei minori aggregati umani » (3). Vassalli non smentisce quindi, in questa fase complicata, la sua fama di acuto osservatore dei segni dei tempi e dei mutamenti in atto: pur non essendo tra i pionieri del federalismo europeo, nei suoi scritti esprime parole a sostegno della creazione di istituzioni internazionali e sovranazionali, e guarda con evidente favore alle collaborazioni tra giuristi oltre i confini nazionali.

Durante la transizione costituzionale, oltre ad alcuni interessanti appunti inediti sui limiti della Costituente e del governo provvisorio (4), che risentono anche delle riflessioni di cui si è detto, viene consultato dagli alleati e soprattutto si occupa di questioni costituzionali nell'ambito degli intricati processi in difesa dei senatori dichiarati decaduti dalla carica, di cui nel 1949 pubblicherà non senza vena polemica le « scritture forensi », dichiarando che « nel modesto compito di risolvere un problema giudiziario [...] si è riusciti, tra avvocati, scrittori e giudici, a mettere insieme su ciascun punto, anche di dettaglio, tante opinioni, e così nettamente contrastanti, ch'è istruttivo registrarle per chi voglia figger l'occhio in quelle istituzioni umane che si chiamano le leggi e la giustizia » (5). Singolare vicenda, quella dei senatori decaduti, utile sia per misurare la fedeltà di Vassalli al suo statuto disciplinare di giurista, sia per saggiare la sua posizione rispetto alla transizione costituzionale.

Estraneo all'Assemblea Costituente, osserva dal di fuori il compimento dei lavori per la nuova costituzione democratica, che preferisce definire « legge costituzionale » a significare, non senza scetticismo, che essa rappresenta un momento di rottura rispetto ad un più graduale fluire della storia (6): la saluta insomma con un

(3) F. VASSALLI, *Superamento dello Stato nazionale e della sovranità statale*, in « La Comunità Internazionale », I (ottobre 1946), 4, pp. 483-487, anche in Id., *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, v. II, t. II, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 599-604, p. 600.

(4) F. VASSALLI, *La Costituente e i suoi limiti di fatto e Osservazioni circa la posizione politica e giuridico-costituzionale del gabinetto italiano*, in PAST, AFV, *Scritti inediti e appunti di studio di Filippo Vassalli*, b. 94, fasc. 6.

(5) F. VASSALLI, *La decadenza dei Senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1949, Introduzione, p. vii.

(6) Così nell'inedito F. VASSALLI, *Aspetti di politica interna all'indomani della prima e della seconda guerra*. Discorso in Commemorazione di Giuseppe Grassi [pronunciato al Centro di Studi Giuridici di Lecce il 4 maggio 1952], destinato agli *Studi giuridici*, pp. 89-107, p. 95.

atteggiamento che sembra almeno all'apparenza freddo. Il punto meriterebbe un approfondimento, anche se le fonti attraverso le quali ricostruire il pensiero del nostro giurista sono, come spesso accade, frammentarie e lacunose. Sarà il caso, allora, di segnalare che Vassalli nel 1949 darà un saggio di interpretazione costituzionale, commentando criticamente un disegno di legge del 1948 sui contratti di mezzadria (7).

Tra le esperienze del decennio repubblicano spicca il viaggio in Sud America dall'agosto all'ottobre 1951, dove il maestro dell'Università di Roma visita università e istituti culturali di Argentina (Buenos Aires, Cordoba), Uruguay (Montevideo), Cile (Santiago, Valparaiso), Venezuela e Perù (Lima); riceve due lauree *honoris causa*, una a Buenos Aires (21 settembre 1951) e l'altra a Santiago del Cile (11 ottobre 1951); tiene lezioni; rilascia interviste; allaccia o rafforza relazioni con diversi giuristi latinoamericani. « Fu un viaggio che mi procurò grandissima istruzione e grande soddisfazione. Ebbi accoglienze così calorose e affettuose che ne porto nel cuore un ricordo incancellabile: esse mi fecero sentire quanto sia l'amore per il nostro Paese e quanta la considerazione per gli studi italiani » (8). La missione si conclude con un bilancio altamente positivo anche sul piano scientifico: *Esame di coscienza di un giurista europeo, Estraneità del diritto civile, Aspetti della crisi attuale del diritto di proprietà*, tre testi chiave del Vassalli maturo riproducono infatti conferenze tenute a Buenos Aires, Santiago del Cile, Cordoba.

Nel decennio continua anche la pubblicazione del *Trattato di diritto civile* da lui diretto: un'iniziativa colossale, di ampio respiro, avviata con la UTET nel 1934 e nella quale fece valere le sue qualità di abile organizzatore di cultura, chiamando a raccolta la migliore scienza giuridica italiana. Anche l'attività forense, ora tracciabile attraverso i documenti d'archivio, prosegue a ritmi serrati.

(7) F. VASSALLI, *Sul disegno di legge n. 175 del 1948 contenente disposizioni sui contratti di mezzadria*, Estratto dalla *Rivista di diritto agrario*, fasc. I, gennaio-marzo 1949, Tipografia Bruno Coppini &C., Firenze, 1949, anche in ID., *Studi giuridici*, cit., III.2, *Studi vari (1942-1955)*, pp. 641-671.

(8) F. Vassalli a Francesco Mantella, Capo d'anno 1952, in PAST, AFV, *Viaggio in America Latina, Cile-Santiago*, b. 123, fasc. 1.

Chi osservi l'itinerario intellettuale di Vassalli lungo l'arco dei tre tempi storici che egli ebbe la ventura di vivere è portato ad instaurare collegamenti e raffronti. Fu un giurista testimone di eventi capitali del Novecento, come la prima guerra mondiale, con le sue ripercussioni giuridiche, segnatamente lo spostamento dei confini tra diritto pubblico e diritto privato, l'avanzata dell'economia regolata dallo Stato, dei nazionalismi, del fascismo; la seconda guerra mondiale, che gli apparve come « il crollo della civiltà europea »; la transizione costituzionale, con i delicati problemi giuridici e politici che i governi dovettero gestire (non sempre con la dovuta perizia); il primo decennio della repubblica, con la ripresa dell'attività parlamentare e della dialettica tra i partiti.

Gli studiosi si domandano quali continuità e discontinuità abbiano caratterizzato Vassalli nel lungo periodo della sua attività, e quali relazioni sia possibile instaurare tra le diverse sfaccettature della sua proteiforme personalità: il giurista, l'umanista, l'avvocato, il legislatore, mentre ancora attendono di essere scoperti altri suoi volti. Provano a rispondere gli autori dei saggi qui riuniti, assumendo come *focus* dell'indagine alcune tappe significative della biografia intellettuale di Vassalli nell'ultimo dei tre mondi da lui vissuti, quello che dal 1943 arriva alla metà degli '50: un periodo storico riletto però anche alla luce dei tratti distintivi della fisionomia dell'autore, affiorati nelle esperienze accumulate nell'Italia liberale e fascista.

Emerge anzitutto l'avvocato, il difensore delle parti di tanti processi civili ordinari, ma anche di procedimenti epurativi. Paolo Corona riflette infatti sulla tecnica adottata da Vassalli nelle sue difese dei senatori dichiarati decaduti dalla carica e la connette con i suoi postulati metodologici di una relazione armonica tra teoria e prassi: come la teoria non deve abusare dei suoi schemi e delle sue categorie allontanandosi dalla realtà sociale, così la pratica in senso lato (comprendente anche l'attività legislativa e giudiziaria) non deve perdere la connessione con la tecnica e con i principi del diritto temprati da una lunga tradizione. I processi di epurazione contro i senatori, fondati su una legislazione a tal punto ambigua da generare una molteplicità di interpretazioni contraddittorie, in cui « la misura

dell'uno non rispondeva alla misura dell'altro »⁽⁹⁾, divengono dunque l'« osservatorio » dal quale Vassalli negli anni della transizione afferma la necessità di un'attività legislativa in cui la novità politica sia tradotta mediante un lessico tecnico preciso e avveduto.

La lettura di Paolo Corona scopre così nelle scritture forensi elaborate da Vassalli la dimensione della continuità giuridica, cioè la fiducia di Vassalli nel corretto utilizzo dei principi e delle categorie proprie del giurista al di là delle contingenze storiche. Questa attitudine lega Vassalli ai mondi precedenti da lui rappresentati. Dove invece all'autore sembra di cogliere una discontinuità è nella percezione della dimensione politica dei problemi affrontati, in un giurista per altri versi celebre proprio per la sua sensibilità quasi visionaria per i mutamenti storici. Come dimostra anche il confronto con la strategia difensiva sviluppata nel procedimento di epurazione nel quale egli fu personalmente coinvolto, il giurista tecnico sembra qui prendere il sopravvento, al punto di ridurre l'intera opera codificatoria ad una prospettiva esclusivamente tale, in una linea di continuità che nega fratture. Allo stesso modo, la difesa dei senatori dimostra un « radicamento » di Vassalli in mondi, per usare la metafora qui impiegata, o passati o in via di superamento secondo una logica di continuità costituzionale che gli consentì di vincere i processi, ma forse di non percepire appieno la rottura prodotta dalla fase storica di transizione in quel rilevante episodio. Come sappiamo, infatti, altre interpretazioni di quelle fonti, pur giuridicamente imperfette e gravemente difettose sul piano tecnico, ed anche discutibili sul piano dell'opportunità pratica, erano possibili, a patto che si accettasse di prendere atto di una discontinuità politica: un rapporto che, in questo evento della terza fase della sua attività, Vassalli stenta invece a ricomporre in maniera armonica. « Ognuno faceva cioè una scelta, e nella scelta era mosso da un certo fine »⁽¹⁰⁾. « La sua difesa del diritto » nelle scritture forensi a favore dei senatori « si traduceva così (almeno sotto alcuni profili) in una sorta di difesa del 'mondo di ieri' », che stride con l'immagine di un Vassalli attento lettore dei moti della storia.

⁽⁹⁾ G. CAPOGRASSI, *Su una « quaestio disputata » e sulla letteratura forense*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1950, IV, pp. 998-1005, anche in *Id.*, *Opere*, V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 135-150, p. 139.

⁽¹⁰⁾ *Ivi*, p. 142.

Emerge dunque una plausibile chiave di lettura che rivendica a questo periodo finale di Vassalli una sua propria autonomia rispetto ai due precedenti, pur non negando le connessioni.

Sembra di riscontrare un analogo paradigma nell'analisi di Pier Giuseppe Puggioni, che nel suo scritto riflette sul pluralismo giuridico di Vassalli analizzandolo innanzitutto nelle sue scritture forensi civilistiche, che formano un nucleo importante del suo archivio personale, e che gli appaiono intrinsecamente collegate ai postulati metodologici del suo pensiero, in particolare al suo storicismo, secondo cui « il diritto dello Stato nazionale non rappresenta una dimensione giuridica separata dalla storia e dalla tradizione del pensiero »; uno storicismo che, come ritiene anche Paolo Corona, si può considerare tributario di autorevoli modelli del pensiero ottocentesco, tra cui Savigny.

Puggioni propone una chiave interpretativa di questo ingente materiale forense, esaminando a campione alcune allegazioni, e sostenendo che dalle tecniche difensive adottate da Vassalli emerge un equilibrio tra storicismo e positivismo giuridico, che si « temperano reciprocamente ». Di nuovo ad essere sollevato è il problema del « rapporto fra continuità e rottura », proiettato nella dimensione del diritto civile. L'interpretazione storica, molto ricorrente in Vassalli, rappresenta allora l'applicazione concreta di una teoria che non identifica il diritto esclusivamente nell'ordinamento statale, ma in un complesso di fonti anche extra-statali.

D'altra parte, il ricorso alla storia, alla tradizione, alla dottrina, ad altri diritti, non esaurisce l'orizzonte dell'interprete delle leggi e non gli impedisce di valorizzare la fonte codicistica quando essa si opponga alla conservazione di schemi superati. Secondo questa ipotesi, avvalorata dai documenti presi in esame, Vassalli non è un interprete arroccato in un antistorico continuismo, pur adottando una teoria pluralistica che lo avvicina ad altri studiosi del Novecento. Su questo versante, Puggioni propone un interessante confronto tra il pluralismo di Capograssi, di Santi Romano e quello di Vassalli, scoprendo affinità ma anche diversità, considerando in particolare gli scritti metodologici della sua terza fase di attività, nella quale Vassalli, come è noto, accentua non solo il suo anti-formalismo, ma anche il suo anti-legalismo, la sua visione extra-statale dell'ordinamento giuridico (almeno in campo civilistico), contrapponendo il

diritto dei giuristi alle leggi dello Stato e giungendo a configurare quest'ultimo come un ordinamento particolare rispetto al diritto universale dei giuristi, addirittura destituito di giuridicità senza la mediazione del giurista, che per questo motivo assume il ruolo di un 'demiurgo'. Questo dato differenzia Vassalli dalla teoria istituzionale di Santi Romano e induce ancora a riflettere sulla centralità che assume il ruolo del giurista nel pensiero maturo di Vassalli, posto di fronte allo sgretolamento della sovranità degli Stati nazionali e alle nuove prospettive che si aprono per il diritto internazionale e per un diritto sovranazionale che assicuri pace alla martoriata Europa, che è un altro *Leitmotiv* delle meditazioni di questi anni. Lo stesso *topos* è in grado di generare ora, in Vassalli, dei ripensamenti riguardo alla pubblicizzazione dei rapporti giuridici privati realizzata dallo stesso codice civile: un 'disagio' che si aggiunge a quello di essere stato un legislatore, consapevole ma non disposto ad assolutizzare la formacodice come dimensione unica, assorbente e monopolistica del giuridico.

Nel terzo scritto, proposto dall'autore di queste pagine, si prende spunto da alcune testimonianze inedite degli anni di formazione del codice (in particolare una bozza di lettera del 10 agosto 1940 mai spedita da Vassalli a Grandi, ma riferita a voce in un colloquio privato) per riconsiderare la relazione tra tecnica e politica come poli della dinamica costitutiva del codice civile nel pensiero di Vassalli.

Le analisi effettuate nei due precedenti saggi permettono di ricostruire un quadro coerente delle idee di Vassalli a questo riguardo. Per comprendere l'interazione reciproca tra tecnica e politica sostenuta dal giurista romano occorre infatti partire dalla sua concezione pluralista di ordinamento giuridico, enunciata nel manifesto *Arte e vita* del 1930, archetipo della teoria di Vassalli, ma anche nello scritto di presentazione del codice civile del 1942, riedito nel 1947, nei quali si demitizza e relativizza il codice, che non esaurisce il giuridico, ed anzi lo rappresenta solo in parte. Da questa visione discende la dialettica tra tecnica e politica nella costruzione del codice e della legge civile: la tecnica giuridica, secondo Vassalli, è uno strumento necessario al legislatore, sia che egli decida di conservare il tessuto preesistente sia che scelga di innovare. In questa seconda ipotesi, solo il tecnico giurista può forgiare il pre-

cetto nel modo più efficace e coerente con l'insieme in cui esso deve andarsi a collocare, posto che, come si è detto, il codice e la legge sono solo alcune manifestazioni del giuridico, ma non ne esauriscono la complessa dimensione.

Se si leggono i contributi qui presentati come un complesso unitario, si potrà (almeno questo è l'auspicio) valutare l'utilità di questo approccio alla comprensione dei fenomeni precedentemente descritti. Non è possibile afferrare il senso delle difese dei senatori se non si parte dagli assunti metodologici di Vassalli, né comprendere la tecnica delle altre scritture forensi senza ricostruire il suo rapporto con la storia.

L'interesse della fonte inedita pubblicata nel terzo saggio consiste nell'accento che Vassalli viene a porre sull'elemento necessariamente politico di un codice nuovo. Per il maestro romano, si tratta di un fattore essenziale la cui assenza rischia di minare l'intero edificio. Nell'abbozzo di lettera a Grandi, il lettore potrà così ritrovare un *j'accuse* energico, pur nella elegante compostezza dei modi, contro la concezione tipicamente scialojana del codice-consolidazione, mera revisione tecnica o di perfezionamento in continuità con la concezione liberale del diritto privato, basata su un individualismo temperato di socialità, ma pur sempre tale e inserito in un sistema tradizionale di fonti del diritto. Diversa la visione di Vassalli, più politica, più tesa ad assecondare, in quella temperie, il processo di pubblicizzazione del diritto privato da parte di uno Stato dirigista che aveva eroso spazi all'autonomia privata (pur senza eliminarla) e posto come preminenti fini suoi propri all'attività economica. Prendere atto di questo processo, per Vassalli, significa introdurre nel codice una visione politica, di cui la tecnica diviene strumento. Siamo dunque ad un bilanciamento tra le due forze creatrici del codice, che vede anche il tecnico impegnato in un'operazione 'politica', indipendentemente dall'uomo di partito, dal politico organico o da altri interlocutori dello Stato fascista. Si tratta del riconoscimento della dualità esistente tra tecnica e politica nell'elaborazione del codice.

Nello scritto autografo Vassalli rivela poi al Ministro di aver riferito questa sua ferma posizione a Mussolini, in un colloquio dell'ottobre 1929, trovandolo però titubante in merito ad una sua personale maggiore presenza nei lavori della codificazione (cosa a

cui Vassalli lo sollecitava, anche come autore della dottrina fascista). Riferisce altresì al Ministro di essere stato lui a insistere con Alfredo Rocco per il ritiro del progetto italo-francese. Resta, al fondo, la perplessità di Vassalli nei confronti delle iniezioni corporative nel libro *Delle obbligazioni*, che è la causa dei pensieri che si leggono in questa missiva: posizione prudente, non recepita dal Ministro, che non lo ascoltò neanche riguardo ad un altro punto forte del nuovo codice, cioè il suo rapporto con le leggi speciali, che Vassalli avrebbe voluto diverso: esse non avrebbero dovuto essere incluse nel codice, neppure sotto forma di poche disposizioni particolari, ma restare esterne ad esso. E proprio al problema delle leggi speciali è dedicato un altro interessante inedito, cioè la lettera stavolta realmente spedita a Grandi datata 12 agosto 1942, in cui Vassalli deplora che, a codice ultimato, ci si metta ad emanare una nuova legge speciale in materia di proprietà urbana. Qui il grande giurista anticipa un tema che diventerà martellante nei suoi scritti del secondo dopoguerra: quello del coordinamento con il codice civile e dei principi in esso affermati, e comunque della perizia tecnica nella formazione delle leggi, che sono prevalentemente speciali e disorganiche, soprattutto immemori della complessità dell'ordinamento giuridico, tessere sparse di un mosaico che l'interprete fatica a ricostruire.

Come non vedere, in questa pesante critica ai difetti tecnici della nuova legislazione, una connessione anche con la polemica sulle imperfezioni delle leggi sulle sanzioni contro i collaboratori del fascismo? Vi è dunque un movimento circolare all'interno di questi contributi, un gioco di rimandi, che avvalorava l'utilità della metafora che qui si è voluto proporre: Filippo Vassalli giurista di tre mondi.